

STUDIO LEGALE BONFIGLIO
AMMINISTRATIVO – CIVILE – LAVORO

Avv. Natale Bonfiglio

Messina, lì, 13.02.2026

SPETT.LE

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

VIA NOTARBARTOLO N. 9

PALERMO

SPETT.LE

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DELLA REGIONE SICILIANA

VIA NOTARBARTOLO N. 9

PALERMO

Pec da: avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it

A: assessorato.turismo@certmail.regione.sicilia.it;

dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it;

Oggetto: Giudizio pendente presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia- Sede di Palermo – Sezione Interna Quinta, iscritto al N. 273/2026 R.G e vertente tra Orlandina Capo d'Orlando a r.l. c/ Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ed altri: trasmissione atti ai fini della notifica per pubblici proclami disposta dal Tar di Palermo con Decreto Presidenziale n. 76/2026 del 5.02.2026.

In allegato alla presente, ed in ottemperanza al Decreto Presidenziale del Tar di Palermo n. 76/2026 del 5.02.2026, reso nell'oggettivato giudizio, si trasmettono gli atti, di seguito indicati, ai fini della pubblicazione, che si richiede formalmente, per il periodo di trenta giorni, sul sito dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e del Dipartimento corrispondente:

A) Avviso di notificazione per pubblici proclami;

Via Camiciotti, n. 102 – Tel e Fax 090/674527- 98123 – MESSINA
Via Dante Alighieri, 3 – Tel 0941/562980 – Fax 0941/563800 – 98061 - BROLO (ME)
C.F. BNF NTL 68 B 08F 206B – P.IVA 02 515 550 834
Pec: avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it – Mail: natalebonfiglio@gmail.com

STUDIO LEGALE BONFIGLIO

AMMINISTRATIVO – CIVILE – LAVORO

- 1) Copia conforme del Ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. 273/2026 R.G. del Tar Per La Sicilia – Sede Di Palermo unitamente alle ricevute di accettazione e consegna delle pec di notifica, estratta dal fascicolo telematico del giudizio iscritto al N. 273/2026 R.G. del medesimo Tar;
- 2) Copia conforme del testo integrale del Decreto Presidenziale n. 73/2026 del 5.02.2026 reso dal Tar della Sicilia – Sede di Palermo – Sezione Interna Quinta, estratta dal fascicolo telematico del giudizio iscritto al N. 273/2026 R.G. del medesimo Tar;
- 3) D.D.S. n. 4626 – S 5 del 16.12.2025, contenente l'elenco di tutti i soggetti aventi diritto al contributo, cui è diretta la notifica per pubblici proclami, conforme all'originale digitale estratto dal fascicolo telematico del giudizio iscritto al N. 273/2026 R.G. del medesimo Tar;
- 4) GURS, parte I, n. 2 del 9 gennaio 2026, che reca a pag. 54 la pubblicazione del D.D.S. n. 4626 – S 5 del 16.12.2025, contenente l'elenco di tutti i soggetti aventi diritto al contributo, cui è diretta la notifica per pubblici proclami, conforme all'originale digitale estratto dal fascicolo telematico del giudizio iscritto al N. 273/2026 R.G. del medesimo Tar;
- 5) tabulato informatico del giudizio iscritto al N. 273/2026 R.G. del Tar di Palermo estratto dal sito della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it).

Si resta in attesa della trasmissione della documentazione comprovante l'avvenuta pubblicazione, ai fini del relativo deposito nel fascicolo telematico del giudizio nei dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione.

Distinti saluti

Avv. Natale Bonfiglio

AVVOCATO
NATALE
BONFIGLIO
13.02.2026
17:34:58
GMT+00:00



AVVOCATO
NATALE
BONFIGLIO
13.02.2026
17:34:59
GMT+00:00



Pubblicato il 05/02/2026

N. ~~00073~~ ~~2026~~ **REG.PROV.CAU.**

N. 00273/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 273 del 2026, proposto da Orlandina Capo D'Orlando A R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Messina, via Camiciotti, n. 102;

contro

Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo, Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Mariano Stabile 182;

nei confronti

S.S.D. Nuoto Catania Arl, S.S.D. Catania Beach Soccer, S.S.D. Fortitudo S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento – previa sospensione cautelare

con decreto Presidenziale *inaudita altera parte*

i. del D.D.S. n. 4626 – S 5 del 16.12.2025, pubblicato a pagina 54 della GURS, parte I, n. 2 del 9 gennaio 2026, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, con l'art. 1, ha approvato l'elenco delle società sportive beneficiarie del contributo di cui all'art. 81, comma 6, della L.R. Sic. 15 aprile 2021, n. 9, per la stagione sportiva 2024-2025; con l'art. 2 ha disposto l'impegno delle somme necessarie sul capitolo di bilancio regionale; con l'art. 3 ha disposto che si provvedesse al conseguente pagamento, e con l'art. 4 ha avvertito che avverso lo stesso provvedimento avrebbe potuto essere proposto ricorso al Tar entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni.

ii. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, inclusi gli atti dell'istruttoria con i quali l'Assessorato resistente ha omesso la valutazione della tempestiva domanda dell'Orlandina ed il conseguente inserimento della stessa nel suddetto elenco delle società sportive beneficiarie.

iii. gli altri atti infra specificati.

nonché per

il risarcimento del danno infra specificato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato:

- che è oggetto di causa la mancata inclusione della ricorrente nell'elenco delle Società sportive beneficiarie del contributo di cui all'art. 81, comma 6, della L.R. Sic. 15 aprile 2021, n. 9, per la stagione sportiva 2024-2025;
- che l'esponente risulterebbe inspiegabilmente esclusa, malgrado la rituale e tempestiva trasmissione dell'istanza di rimborso, con *pec* del 26/11/2025;
- che non è ravvisabile una situazione di estrema gravità e urgenza meritevole di

tutela anticipata rispetto alla deliberazione collegiale in occasione della prima Camera di consiglio utile del 12/3 prossimo;

- che, in particolare, nel bilanciamento degli opposti interessi, quello avanzato in giudizio recede rispetto all'aspettativa degli 83 soggetti ammessi a contributo (pur in misura ridotta percentualmente, per effetto dell'incapienza dello stanziamento rispetto all'ammontare concedibile);

- che l'eventuale emissione *medio tempore* del mandato di pagamento non precluderà comunque alla parte ricorrente il soddisfacimento della pretesa in caso di esito favorevole della lite (le somme erogate restano comunque sempre recuperabili, salvo differenti rimedi valutati dall'amministrazione);

Considerato:

- che, su conforme istanza dell'esponente, si rende necessario integrare il contraddittorio mediante pubblici proclami, per estenderlo a tutti i soggetti aventi diritto al contributo secondo l'elenco approvato, che potrebbero subire una decurtazione di somme dal reinserimento di parte ricorrente nella platea dei beneficiari;

- che, per l'espletamento del predetto incombenza, può essere assegnato il termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione del presente decreto;

- che si dovrà quindi provvedere mediante pubblicazione, per la durata di 30 (trenta) giorni, sul sito *web* istituzionale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo (Dipartimento corrispondente) o sul sito dedicato alla procedura interessata ove sia individuato, di un apposito avviso contenente: a) copia del presente decreto e di un sunto del ricorso introduttivo; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nell'elenco di che trattasi; c) indicazione dello stato attuale del procedimento;

- che va stabilito un termine perentorio per il deposito a mezzo PAT della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla pubblicazione;

- che si richiama l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49 comma 3 e 35 comma 1 lett. c) Cpa secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

P.Q.M.

Respinge la domanda di misure cautelari monocratiche.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12/3/2026, ore di rito.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio ai controinteressati secondo le modalità e i termini indicati in narrativa.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 5 febbraio 2026.

Il Presidente
Stefano Tenca

IL SEGRETARIO
